



## Decreto federale

**che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore)**

del 21 giugno 2019

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2017<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013<sup>3</sup> volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

### **Art. 2**

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

### **Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2018 505

<sup>3</sup> RS 0.231.175; RU 2020 1041

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2019

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier  
La segretaria: Martina Buol

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 10 ottobre 2019.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, la modifica di legge di cui all'articolo 2 entra in vigore il 1° aprile 2020.<sup>5</sup>

26 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> FF 2019 5437

<sup>5</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 24 febbraio 2020.

*Allegato*  
(art. 2)

## **Modifica di un altro atto normativo**

La legge del 9 ottobre 1992<sup>6</sup> sul diritto d'autore è modificata come segue:

*Art. 24c* Utilizzazione da parte di disabili

<sup>1</sup> Un'opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.

<sup>2</sup> Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

<sup>3</sup> Le riproduzioni secondo il capoverso 1 e quelle allestite in virtù di una limitazione legale del diritto d'autore prevista in un altro Paese possono essere importate o esportate se:

- a. sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e
- b. sono state ottenute da un'organizzazione senza scopo di lucro che contempla tra le sue attività principali la fornitura ai disabili di servizi di insegnamento, formazione pedagogica, lettura adattiva o accesso all'informazione.

<sup>4</sup> L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un'opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.

<sup>5</sup> Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

<sup>6</sup> RS 231.1

Approvazione del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore). DF

---

RU 2020